

Rep. n. 16/2023

COMUNE DI QUARRATA

(Provincia di Pistoia)

RESTAURO DEL PARCO E GIARDINO STORICO DI VILLA MEDICEA LA MAGIA - LOTTO FUNZIONALE D: "LAVORI DI RESTAURO DEL VERDE STORICO NEL GIARDINO A PARTERRES E NEL GIARDINO ROMANTICO DI VILLA LA MAGIA, COMPENSIVI DI REALIZZAZIONE IMPIANTI DI IRRIGAZIONE E ILLUMINAZIONE ED INTERVENTI SPECIFICI SULLE ALBERATURE MONUMENTALI"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitre, il giorno tre (3) del mese di febbraio (2) e nel palazzo comunale sito in via Vittorio Veneto 2

Avanti me dott. Luigi Guerrera Segretario Generale del Comune di Quarrata, per la carica domiciliato nella casa comunale, autorizzato a rogare i contratti in forma pubblico-amministrativa per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c) del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, sono comparsi:

quale parte appaltante

- **COMUNE DI QUARRATA** con sede in Quarrata, via Vittorio Veneto, 2 - codice fiscale 00146470471

in persona dell'Arch. Alessandro Bertaccini, [REDACTED], [REDACTED], domiciliato per la carica presso la casa comunale, il quale agisce non in proprio ma in nome e per conto dell'Amministrazione, che legalmente rappresenta nella sua qualità di Dirigente dell'Area Valorizzazione e Sviluppo del Territorio, a ciò autorizzato in forza del

decreto sindacale n. 22 del 31/12/2021;

Quale parte appaltatrice o R.T.I

- **DIMENSIONE VERDE S.R.L.**, con sede in Firenze, Via Giovanni Lanza 54, iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Firenze al n. REA FI – 476383, capitale sociale € 50.000,00 interamente versato, C.F. e P.IVA 04715700482,

in persona del sig. ██████████
██████████, domiciliato per la carica presso la sede della suddetta società, la quale interviene nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di amministratore e legale rappresentante della stessa impresa, capogruppo del R.T.I. costituito fra la società Dimensione Verde S.r.l. e la società Ires S.p.A. (mandante), come a me Segretario consta, ciò in forza di mandato speciale con rappresentanza disciplinato nel contesto dell'atto di Raggruppamento temporaneo di imprese autenticato nelle firme a ministero di Federico Favilli notaio in Firenze, n. repertorio 4877 e n. 3737 del fascicolo, registrato in Firenze il 17/01/2023 al n. 1731 serie 1T, come a me Segretario consta, comparenti della cui identità personale io Segretario sono certo, i quali mi dichiarano di premettere quanto segue:

- che con determinazione del Responsabile Servizio Lavori Pubblici a contrattare n. 932 del 19/10/2022 veniva indetta gara avente ad oggetto "Affidamento dei lavori di restauro del verde storico nel giardino a parterres e nel giardino romantico di Villa La Magia, comprensivi di realizzazione impianti di irrigazione e illuminazione ed interventi specifici sulle alberature monumentali CIG 9454996D84", LOTTO FUNZIONALE D dell'intervento di

restauro del parco e del giardino storico del complesso monumentale di Villa La Magia a Quarrata, finalizzato alla tutela, recupero e valorizzazione del giardino a parterres, del giardino romantico, dei gruppi scultorei e delle fontane ivi installati, della cappella neogotica e del portale monumentale di accesso al parco CUP C89D22000000006”;

- che si stabiliva di svolgere tale procedura di gara a mezzo procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) della Legge 120/2020, gestita in ogni sua fase fino all'aggiudicazione con sistema telematico, ed aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

- che con la stessa determinazione si provvedeva all'approvazione del progetto esecutivo, del Capitolato Speciale d'Appalto di gara, e dei relativi allegati;

- che l'importo complessivo a base d'asta è pari ad € 705.361,04 (diconsi euro settecentocinquemilatrecentosessantuno/04) per l'intera opera, comprensivo di oneri per la sicurezza pari a € 18.372,51 (diconsi euro diciottomilatrecentosettantadue/51), oltre IVA di legge, ed è finanziato con fondi stanziati dall'Unione Europea - NEXT Generation Eu - Missione 1 Componente 3 (M1C3) - Investimento 2.3 - giusto decreto del Ministero della Cultura n. 505 del 21/6/2022;

- che all'esito della suddetta gara, con determinazione del servizio Lavori Pubblici n. 1262 del 16/12/2022 i lavori in oggetto venivano aggiudicati in via definitiva al R.T.I. composto dalle imprese Dimensione Verde S.r.l./ Ires S.p.A., come sopra meglio indicato;

- che l'R.T.I. ha indicato la seguente ripartizione delle prestazioni fra le ditte consorziate:

1. Dimensione Verde S.r.l. (mandataria) per l'esecuzione delle lavorazioni rientranti nella categoria prevalente OS24 e nella categoria scorporabile OG11 - quota di partecipazione al raggruppamento 97 (novantasette) %;

2. Ires S.p.A. (mandante) per per l'esecuzione delle lavorazioni rientranti nelle categorie scorporabili OS2-A - quota di partecipazione al raggruppamento 3 (tre) %;

- che tale aggiudicazione è divenuta efficace, ai sensi dell'articolo 32 comma 7 D.Lgs. 50/2016;

- che si è provveduto alla pubblicazione dell'esito di gara ai sensi di legge, come da documentazione agli atti dell'Amministrazione;

- che nei confronti dell'impresa Dimensione Verde S.r.l. (mandataria) è stata accertata, in data 23/12/2022, l'assenza di cause ostative antimafia ai sensi della vigente normativa, come da comunicazione acquisita utilizzando il collegamento alla Banca dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia, in risposta alla richiesta prot. n. PR_FIUTG_Ingresso_0215537_20221223 del 23/12/2022;

- che nei confronti dell'impresa Ires S.p.A. (mandante), è stata accertata, in data 27/12/2022, l'assenza di cause ostative antimafia ai sensi della vigente normativa, come da comunicazione acquisita utilizzando il collegamento alla Banca dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia, in risposta alla richiesta prot. n. PR_FIUTG_Ingresso_0215535_20221223 del 23/12/2022;

- che l'appaltatore in data 23/01/2023 ha presentato, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991 n. 187, le

dichiarazioni circa la composizione societaria sia per l'impresa Dimensione Verde S.r.l. che per la Ires S.p.A.;

- che in data 26/01/2023 si è provveduto alla consegna anticipata dei lavori giusto verbale redatto in pari data;

- che con apposita dichiarazione in data odierna il sottoscritto Dirigente attesta, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche, il rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 26 commi 3 e 3 bis della Legge 488/1999, custodito agli atti dell'ufficio;

- che il sig. Venturini Lorenzo, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da me segretario generale ammonito circa le conseguenze penali previste dall'art. 76 del citato D.P.R. in caso di dichiarazioni mendaci o reticenti, dichiara non essere intervenuta a tutt'oggi alcuna causa modificativa o estintiva dei poteri a lui conferiti in forza del mandato speciale collettivo con rappresentanza disciplinato nel contesto dell'atto di Raggruppamento temporaneo di imprese autenticato nelle firme a ministero di Federico Favilli notaio in Firenze, n. repertorio 4877 e n. 3737 del fascicolo, registrato in Firenze il 17/01/2023 al n. 1731 serie 1T, con ciò confermandone piena validità ed efficacia ai fini della propria legittimazione e rappresentanza nel presente atto.

Tutto ciò premesso facente parte integrante del presente contratto

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 Premessa

1. I sunnominati contraenti dichiarano di riconoscere e confermare la premessa narrativa come parte integrante del presente contratto.

Art. 2 Oggetto dell'appalto

1. Il Comune di Quarrata, come sopra rappresentato, conferisce all'appaltatore che, come sopra rappresentato, accetta, l'appalto relativo ai "lavori di restauro del verde storico nel giardino a parterres e nel giardino romantico di Villa La Magia, comprensivi di realizzazione impianti di irrigazione e illuminazione ed interventi specifici sulle alberature monumentali CIG 9454996D84", LOTTO FUNZIONALE D dell'"Intervento di restauro del parco e del giardino storico del complesso monumentale di Villa La Magia a Quarrata, finalizzato alla tutela, recupero e valorizzazione del giardino a parterres, del giardino romantico, dei gruppi scultorei e delle fontane ivi installati, della cappella neogotica e del portale monumentale di accesso al parco CUP C89D22000000006".

2. L'appalto si intende conferito ed accettato sotto l'osservanza piena ed incondizionata delle norme, patti e condizioni tutte risultanti dal CSA approvato con determina n. 932 del 19/10/2022, dagli atti di gara e dagli atti e documenti indicati al successivo articolo 19 del presente contratto.

3. Per quanto non previsto e non in contrasto, si applicano a questo appalto le disposizioni del Capitolato generale approvato con D.M. 145 del 19/04/2000 (di seguito "CGA"), le norme del D.Lgs. n. 50/2016, oltre che degli atti di gara e del capitolato speciale di appalto.

Art. 3 Ammontare del contratto

1. L'importo contrattuale ammonta a € 525.370,04= (diconsi euro cinquecentoventicinquemilatrecentosettanta/04), comprensivo degli oneri per la sicurezza complessivamente pari ad € 18.372,51= (diconsi diciottomilatrecentosettantadue/51).

2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

3. Il contratto è stipulato A MISURA, secondo quanto definito all'art. 3 del C.S.A., e si procederà all'applicazione dei prezzi unitari indicati nell'elenco prezzi unitari alle quantità effettivamente autorizzate e regolarmente eseguite, così come indicato nel C.S.A., depurati del ribasso contrattuale offerto dall'appaltatore pari al 26,20% (diconsi ventisei virgola venti per cento).

Art. 4 Durata del contratto

1. La durata dei lavori è stabilita in 700 (settecento) giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna dei lavori, con le modalità previste nel C.S.A. e negli elaborati di progetto in generale.

2. Nel caso di ritardo verranno applicate le penali indicate all'art. 18 del C.S.A.

3. In materia di sospensioni e riprese dei lavori, si richiamano integralmente le disposizioni degli artt. 16 e 17 del CSA.

4. Alle sospensioni dei lavori previste dal CSA come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni di legge.

5. Data la necessità di assicurare l'esecuzione delle lavorazioni nel minor tempo possibile, ai sensi dell'art. 18 c. 8 del CSA, è previsto un premio di accelerazione pari all'1 (uno) per mille sull'importo contrattuale per ogni giorno consecutivo di anticipo rispetto al termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, fermo restando i limiti ivi previsti.

Art. 5 Programma di esecuzione dei lavori

1. Ai sensi dell'art. 19 del CSA, prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore dovrà presentare all'approvazione della Direzione dei lavori il programma di esecuzione dei lavori, sulla base del cronoprogramma fornito in sede di gara ed in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali ed alla propria organizzazione lavorativa. Il programma redatto dall'Appaltatore sarà vincolante solo per l'Appaltatore stesso, in quanto l'Amministrazione si riserva il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'affidatario deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

2. Nel caso venissero riscontrate nel corso di esecuzione dell'appalto delle inadempienze, gravi irregolarità e grave ritardo verranno applicate le disposizioni di cui al CSA.

Art. 6 Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

1. L'appaltatore deve eseguire la prestazione in conformità al contratto ed al CSA e a tutto quanto previsto nella sua offerta.

2. Eventuali modifiche o le varianti in corso di esecuzione del presente contratto potranno essere ammesse dall'Amministrazione appaltante, sentito il Progettista ed il Direttore dei lavori in conformità all'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016.

3. Eventuali modifiche apportate dall'appaltatore, in difetto della predetta autorizzazione, non possono costituire fonti di pagamento o di rimborso, fermo restando il diritto per la stazione appaltante di ottenere, ove ritenuto opportuno dal RUP, la riduzione in pristino della situazione preesistente con spese a carico del soggetto appaltatore.

4. La durata del contratto può essere modificata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016, qualora per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato.

Art. 7 Oneri a carico dell'appaltatore

1. Sono a carico dell'appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti per l'espletamento della prestazione a regola d'arte, secondo quanto stabilito nel Capitolato Speciale di Appalto e nei suoi allegati, nonché quelli a lui imposti per legge e per regolamento.

2. Si richiama, in proposito, l'articolo 58 del CSA in merito agli oneri, obblighi e responsabilità dell'Appaltatore.

Art. 8 Obblighi connessi al PNRR

1. L'appaltatore si impegna al rispetto di tutti gli obblighi connessi al PNRR, con particolare riferimento al rispetto del principio DSNH "non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali", e al rispetto degli obblighi assunzionali. Nello specifico:

- per il principio DSNH, deve garantire il rispetto degli adempimenti previsti nelle checklist nn. 2, 5, 19 e 27 per il Regime 2 obbligandosi a fornire tutta la documentazione necessaria per la compilazione delle schede di rendicontazione;

- in caso di assunzione di lavoratori dipendenti necessari per l'esecuzione del presente appalto, ex art. 47 del DL 77/2021, l'appaltatore dovrà assicurare una quota pari al 30% di occupazione giovanile, ed una quota pari al 30% di occupazione femminile, a pena di risoluzione del contratto.

2. L'appaltatore, versando nelle condizioni di cui all'art. 47 comma 3 del DL 77/2021, convertito in legge 108/2021, è obbligato, entro 6 mesi dalla stipulazione del presente atto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile. La predetta relazione verrà pubblicata sul profilo committente e trasmessa ai destinatari indicati all'art. 47 comma 9. La mancata presentazione comporterà l'applicazione della penale prevista all'art. 18 comma 1 del CSA, e l'impossibilità, ai sensi dell'art. 47 comma 6 del medesimo DL 77/2021, di partecipare ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR/PNC.

3. Nel termine di cui sopra, l'appaltatore dovrà trasmettere la dichiarazione di cui all'art. 17 della legge 68/1999, nonché apposita relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a proprio carico nel triennio antecedente. La predetta relazione verrà pubblicata sul profilo committente e trasmessa ai destinatari indicati all'art. 47 comma 9. La mancata presentazione comporterà l'applicazione della penale prevista all'art. 18 comma 1 del CSA.

Art. 9 Cauzione definitiva

1. L'appaltatore, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, ha presentato, a titolo di garanzia per l'esecuzione del contratto, cauzione definitiva a mezzo

polizza fideiussoria n. 302.071.0000000084 emessa da Vittoria Assicurazioni, agenzia di Firenze Legnaia 302 in data 23/01/2023 per l'importo di € 85.109,95 (euro ottantacinquemilacentonove/95), importo ridotto poiché in possesso dei requisiti di cui all'art. 93 c. 7 del D.Lgs 50/2016.

2. Tale cauzione verrà svincolata ai sensi di legge.

3. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'appaltatore, la stazione appaltante avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione. L'appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima nel termine che gli sarà prefissato, qualora il comune abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa, a pena di risoluzione del contratto.

4. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al D.M. 19 gennaio 2018, n.31.

Art. 10 Polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi.

1. L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 103, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, ha costituito polizza assicurativa n. 302.036.0000903862 emessa da Vittoria Assicurazioni, agenzia di Firenze Legnaia 302 in data 23/01/2023 al fine di tenere indenne l'Amministrazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, progettazione insufficiente, azioni di terzi o cause di forza maggiore e quindi che copre i danni subiti dall'Amministrazione appaltante stessa a causa del danneggiamento o dalla distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione

dei lavori.

2. La somma assicurata per la copertura dei danni di cui sopra è, come previsto dall'art. 37 del CSA, suddivisa in partita 1 opere oggetto di contratto € 525.375,00= (diconsi euro cinquecentoventicinquemilatrecentosettantacinque/00), partita 2 opere preesistenti € 500.000,00 (diconsi euro cinquecentomila/00).

3. La polizza inoltre assicura l'Amministrazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. Il massimale contro la responsabilità civile verso terzi è pari a € 500.000,00 (diconsi euro cinquecentomila/00) così come previsto dall'art. 37 del CSA.

Art. 11 Penali e risoluzione

1. In caso di mancato adempimento, intendendosi per tale anche il ritardo nell'adempimento, degli obblighi contrattuali assunti dall'esecutore, il responsabile del procedimento provvede ad applicare le penali nei modi e nei termini previste dall'articolo 18 del C.S.A..

2. Nel caso di risoluzione del presente contratto, ai sensi dell'art. 21 del CSA, non potrà pretendere alcun indennizzo. Si applica, in ogni caso, l'art. 108 del D.Lgs. 50/2016

3. In caso di violazione da parte dell'impresa degli obblighi dedotti nel "Codice di comportamento dei dipendenti" del Comune di Quarrata, che la stessa è tenuta ad osservare e che in data odierna riceve in copia, l'Amministrazione comunale potrà disporre la risoluzione del presente contratto.

4. L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano,

in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p..

5. La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p..”.

Art. 12 Verifiche di conformità

1. Il Direttore dei Lavori (DL) nominato dirige e controlla i livelli di qualità esecutiva delle prestazioni oggetto del presente contratto, con il supporto dei Direttori operativi nominati per gli aspetti specialistici di dettaglio. il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) ne verifica la conformità alle norme in materia di igiene salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro, e garantisce l'esecuzione dei lavori evitando interferenze con gli altri lotti funzionali; DL e CSE, informano il Rup sull'andamento dei lavori e relazionano in merito a eventuali scostamenti/non conformità contrattuali che si siano manifestate durante

l'esecuzione dei lavori. Il tutto nel rispetto del codice degli appalti D.Lgs. 50/2016, del DM. 49/2018, D.Lgs. 81/2008, DPR 207/2010, DM 145/2000 e comunque in accordo alle disposizioni normative e regolamentari in materia nonché alle linee guida Anac.

Articolo 13 Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. Per i pagamenti in acconto si rimanda a quanto previsto agli artt. 27 e 30 del C.S.A..

2. I pagamenti all'appaltatore saranno effettuati per stati di avanzamento mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti compresa la quota degli oneri di sicurezza, al netto del ribasso d'asta ed al netto della ritenuta dello 0,5% (zero virgola cinque per cento), raggiungeranno un importo non inferiore a € 90.000,00 (euro novantamila/00).

3. La rata di saldo, è messa in pagamento secondo quanto disposto dagli artt. 28 e 30 del CSA.

Articolo 14 Certificato di regolare esecuzione (CRE)

1. Per i lavori di cui al presente appalto è previsto il collaudo in corso d'opera, ai sensi dell'art. 150 del D.Lgs. 50/2016, trattandosi di interventi su beni vincolati.

2. Il certificato di regolare esecuzione finale dovrà essere emesso entro 3 (tre) mesi dall'ultimazione dei lavori: si richiamano in proposito le disposizioni del CSA e delle normative vigenti in materia di contratti pubblici.

3. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto

fino all'emissione del CRE; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate ai sensi dell'art. 230 del D.P.R. 207/2010.

Art.15 Norme a tutela dei lavoratori

1. Ai sensi dell'art. 105 comma 9 del D. Lgs. 50/2016, l'appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.

2. L'appaltatore si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa.

3. Il Comune di Quarrata, in caso di inadempienza contributiva dell'appaltatore, interviene sostituendosi al medesimo, trattenendo dal certificato di pagamento, l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva può essere disposto dalla Stazione Appaltante direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

4. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni, il Comune di Quarrata provvederà ai sensi dell'art. 30 comma 6 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 16 Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore assume tutti gli obblighi necessari a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari conformemente a quanto previsto dalla

legge n. 136/2010. In particolare, ai sensi dell'art. 3 della medesima legge, ha comunicato i numeri di conto corrente bancari sui quali riceverà i pagamenti per il presente contratto. L'appaltatore ha comunicato, confermando altresì alla stazione appaltante, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

2. L'appaltatore nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio dovrà inserire apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, a pena di nullità dei medesimi contratti. L'eventuale assenza della clausola anzidetta comporta la nullità assoluta dei subcontratti eventualmente stipulati.

Art. 17 Cessione del contratto e subappalto

1. E' vietata la cessione del presente contratto a pena di nullità ai sensi dell'articolo 105, comma 1, D.Lgs. 50/2016.

2. L'appaltatore ha dichiarato in sede di gara che procederà al subappalto. In tal caso si rinvia a quanto previsto dalla normativa di legge, dalla giurisprudenza consolidata, dal CSA e dall'art. 105 del D.lgs 50/2016.

Art. 18 Recesso

1. Il Comune di Quarrata può recedere dal contratto in qualsiasi tempo, previo pagamento delle prestazioni relative al servizio eseguito, oltre al decimo dell'importo del servizio non eseguito. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore a mezzo PEC con preavviso non inferiore a venti giorni, ai sensi dell'art. 109 D.Lgs. 50/2016.

Art. 19 Documenti

1. Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto:

a) il capitolato speciale d'appalto;

b) il computo Metrico Estimativo,

lettura e spiegazione omessane per espressa concorde rinuncia delle parti e da me consentita, allegati in formato digitale sotto cartella denominata "Allegati A".

2. Costituisce altresì obbligo contrattuale, e quindi disciplina i rapporti tra le parti, quanto previsto nei seguenti documenti tutti, che, depositati agli atti del Servizio Affari Generali e Attività Negoziali, sono conosciuti nella loro interezza e approvati incondizionatamente dai contraenti mediante sottoscrizione digitale degli stessi:

a) mandato speciale con rappresentanza disciplinato nel contesto dell'atto di Raggruppamento temporaneo di imprese autenticato nelle firme a ministero di Federico Favilli notaio in Firenze, n. repertorio 4877 e n. 3737 del fascicolo, registrato in Firenze il 17/01/2023 al n. 1731 serie 1T;

b) Elaborati tecnici costituenti il progetto esecutivo, già pubblicati sulla piattaforma Start in sede di gara, che con la presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del presente atto, l'appaltatore dichiara di averne preso visione ed essere in grado di realizzare i relativi lavori, con le modalità e nei tempi ivi previsti, nonché ai prezzi offerti dallo stesso appaltatore in sede di gara;

c) l'elenco dei Prezzi unitari;

d) il Piano di sicurezza e coordinamento, nonché le proposte integrative se accolte dal coordinatore per la sicurezza;

e) il Piano operativo di sicurezza di cui al D.Lgs 81/2008;

f) il Cronoprogramma;

g) il DUVRI;

h) patto di integrità.

3. Oltre ai predetti, i rapporti con il fornitore sono disciplinati da:

a) le dichiarazioni prodotte dal concorrente in sede di offerta;

b) Il Capitolato Generale di Appalto per le Opere Pubbliche di competenza del Ministero dei LL.PP. approvato con D.M. 145/2000, in quanto compatibile con la normativa prevista dal D.Lgs.50/2016 e il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore, documenti questi che, con la sottoscrizione del presente atto, si intendono conosciuti dalle parti nella loro interezza.

Art. 20 Variazione societaria.

1. L'appaltatore, in caso di modificazione dell'assetto societario, è obbligato ai sensi dell'art. 86, comma 3 del D. Lgs. 159/2011, a trasmettere al Prefetto di Pistoia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari delle verifiche antimafia di cui all'art. 85 del citato Decreto.

Art. 21 Piano Nazionale Anticorruzione

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16-ter, D. Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 1, comma 42, L. 190/2012, le parti si danno reciprocamente atto che la conclusione del contratto in violazione di quanto previsto dal detto comma comporta nullità del medesimo e vieta ai soggetti privati che lo hanno concluso di contrattare con la pubblica amministrazione per i successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei

compensi percepiti e accertati ad esso riferiti.

Art. 22 Controversie

In tutti i casi di controversia, la competenza esclusiva è del Tribunale di Pistoia. E' espressamente escluso il deferimento delle questioni all'arbitrato.

Art. 23 Domicilio dell'appaltatore

1. A tutti gli effetti del presente contratto l'appaltatore elegge il proprio domicilio presso la sede del Servizio Lavori Pubblici a Quarrata. Il Comune invierà tutte le comunicazioni formali a mezzo PEC o presso la sede indicata dall'appaltatore.

2. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal direttore dei lavori, dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal responsabile unico del procedimento, ciascuno per gli atti di propria competenza, preferibilmente a mezzo PEC o comunque con le modalità previste dall'art. 2, co. 2 del CGA.

Articolo 24 Spese di contratto, imposte, tasse e registrazione

1. Tutte le imposte, tasse, le spese presenti e future, inerenti e conseguenti a questo contratto ed all'appalto che ne forma oggetto (bolli, registrazione, copie del contratto e disegni di progetto, ecc.), fanno carico all'Appaltatore che se le assume senza eccezioni e senza diritto di rivalsa; la sola I.V.A. fa carico all'Amministrazione appaltante, come per legge.

2. Sono pure a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

3. L'imposta di bollo verrà assolta con le modalità telematiche, ai sensi del

D.M. 22 febbraio 2007, mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.), per l'importo di € 45,00 (quarantacinque).

3. Trattandosi di lavori e di corrispettivo soggetti ad I.V.A., le parti chiedono che questo contratto venga registrato a tassa fissa ai sensi dell'art. 40 del DPR 131/86.

Art. 25 Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni

1. L'Amministrazione appaltante, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, informa l'Appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Quest'atto, non in contrasto con l'ordinamento giuridico, scritto da me e da persona di mia fiducia totalmente in forma telematica ho letto alle parti comparenti le quali avendolo riconosciuto conforme alla loro volontà, lo approvano e meco sottoscrivono in mia presenza, in questa data e luogo, mediante apposizione di firma digitale ai sensi del combinato disposto dell'articolo 52 bis della legge 89/1913 e dell'articolo 24 del D.Lgs. 82/2005, la cui validità è stata da me verificata ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22 febbraio 2013.

Occupi numero diciannove fogli in formato elettronico e sin qui del ventesimo.

Lorenzo Venturini

Alessandro Bertaccini

Luigi Guerrera, Segretario Generale (firma apposta digitalmente)